GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 26

Adunanza 5 giugno 2009

OGGETTO: CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI FAUNA ITTICA PER FINI DI STUDIO, SALVAGUARDIA O RIPRODUZIONE.

Protocollo: 844 – 22328/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Bisacca.

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca";

Visto il Regolamento regionale di cui all'art. 9, comma 3, della predetta L.R. 37/2006, approvato con D.P.G.R. 21/4/2008 n. 6/R, ed in particolare le disposizioni concernenti la cattura di fauna ittica a fini di studio, salvaguardia o riproduzione (art.12) ove si prevede che le Province possano rilasciare autorizzazioni per il prelievo di pesce con gli attrezzi consentiti per la pesca professionale o con apparecchi a generazione autonoma di energia elettrica per:

- a) scopi scientifici;
- b) studi, censimenti o monitoraggi della fauna acquatica;
- c) interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
- d) prelievo di riproduttori di fauna acquatica autoctona a scopo di ripopolamento;
- e) interventi di recupero di fauna ittica ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 37/2006;
- f) pescate selettive;
- g) interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela degli ecosistemi acquatici;

Dato atto che il suddetto articolo regolamentare prevede che le Province disciplinino le modalità attuative e i requisiti dei soggetti che possono essere autorizzati a tale forma di pesca, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e sul benessere degli animali;

Considerato che numerosi Enti di ricerca presentano annualmente richieste di autorizzazione all'uso dell'elettrostorditore per fini di ricerca scientifica o di cattura di specie ittiche finalizzata anche alla detenzione a fini didattici e/o scientifici di alcuni esemplari;

Viste le richieste presentate da soggetti diversi finalizzate alla verifica della consistenza e qualità dell'idrofauna in determinati corpi idrici interessati dalla progettazione di interventi da effettuarsi in alveo, ovvero per poter effettuare operazioni di cattura di fauna ittica a scopi riproduttivi o di salvaguardia della stessa;

Atteso che talune specie ittiche sono considerate a protezione assoluta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 6/R di cui sopra (lampreda padana, storione comune e cobice e cobite mascherato) e ritenuto, di conseguenza, di stabilire che per dette specie ittiche non sia consentito trattenere, anche se per scopi scientifici, gli eventuali soggetti catturati per finalità di ricerca;

Vista la D.G.P. 27/03/2007 n. 282-332645/2007 con la quale sono stati approvati i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, individuando nel contempo i soggetti autorizzati ad effettuare i recuperi ittici per la salvaguardia dell'ittiofauna coinvolta nei prosciugamenti;

Vista la D.G.P. 10/02/2009 n. 88-5270/2009 che vieta fino alla stagione piscatoria 2011 compresa la pesca del temolo;

Considerata la rarefazione di alcune specie ittiche,quali il luccio, in Provincia di Torino, che impone, oltre al proseguimento nel monitoraggio delle popolazioni residue, una attenta valutazione sull'opportunità di effettuare catture a fini scientifici;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

- 1. di approvare i seguenti criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici o per interventi di protezione e potenziamento della fauna ittica contemplati all'art. 12 del D.P.G.R. 21/04/2008 n. 6/R:
 - la cattura di idrofauna per fini scientifici è consentita esclusivamente a scuole, istituti, musei o enti pubblici operanti nei settori della ricerca e/o tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali;
 - il prelievo per le finalità riproduttive o di salvaguardia della fauna ittica può essere consentito, oltre ai soggetti contemplati nella citata D.G.P. n. 282-332645/2007 del 27/3/2007 per il recupero di pesce in occasione di messa in secca di corpi idrici superficiali, ai titolari di usi civici o diritti esclusivi di pesca o loro incaricati, ovvero a collaboratori di enti pubblici con competenze istituzionali sulle attività in argomento;

- la richiesta di autorizzazione, da presentarsi sul modello in allegato (all. A) e far pervenire ai competenti Uffici provinciali con un anticipo minimo di quindici giorni lavorativi dalla data di previsione dell'inizio lavori, dovrà essere corredata, per le domande attinenti l'autorizzazione alla pesca per fini scientifici, da dettagliato progetto riportante tutti i nominativi dei ricercatori interessati con relativa qualifica e titolo di studio. La Provincia si riserva valutazioni di merito sulle istanze presentate con l'eventuale coinvolgimento, per l'espressione di pareri consultivi, di soggetti che abbiano competenza scientifica di settore;
- le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l'esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca; ove tali date non siano definibili le autorizzazioni non possono avere durata superiore all'anno;
- gli strumenti di cattura sono di volta in volta individuati nei limiti previsti dalla vigente normativa (strumenti ammessi per la pesca professionale e/o apparecchi a generazione autonoma di energia elettrica) e sulla base della funzionalità degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- il pesce catturato deve essere maneggiato avendo massima attenzione al suo benessere e deve essere rilasciato, salvo diversa disposizione autorizzativa, nel più breve tempo possibile;
- il trattenimento per fini scientifici di esemplari di specie ittiche oggetto della ricerca è ammesso solo nei casi e nei quantitativi strettamente necessari con l'esclusione di esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela o divieto di pesca secondo le disposizioni di settore vigenti a carattere nazionale, regionale o provinciale;
- 2. di demandare al Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora ogni competenza istruttoria delle domande pervenute ed il rilascio delle autorizzazioni in oggetto;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta